



COMUNE DI NICOLOSI PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 8 DEL 02.04.2019

Oggetto: regolamentazione sosta dei veicoli nei parcheggi della zona Etna sud in occasione della corsa ciclistica “Giro di Sicilia”, prevista per giorno 6 aprile 2019.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento n. 7 del 15.02.2019, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota n. 4370/2019 con la quale il signor Mauro Vegni, nella qualità di responsabile della RCS Sport SpA, sita in Milano via Rizzoli n. 8, chiede l’autorizzazione allo svolgimento della corsa ciclistica, denominata “Giro di Sicilia”, che coinvolgerà il paese di Nicolosi giorno 6 aprile 2019;

RICHIAMATA la precedente ordinanza dirigenziale n. 7/2019 con la quale si procede a regolamentare la sosta e il transito dei veicoli nelle vie del paese;

CONSIDERATA l’affluenza di gente che parteciperà all’arrivo della gara, previsto nella zona del Rifugio Sapienza;

RITENUTO necessario provvedere alla collocazione dei mezzi e delle strutture degli organizzatori tramite la regolamentazione della sosta nei parcheggi della zona Etna sud;

VISTO il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada”;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

dalla mezzanotte del 5 aprile 2019 alla mezzanotte del 6 aprile 2019, divieto di sosta nelle seguenti zone di Etna sud:

- parcheggio antistante il ristorante “La Cantoniera”
- parcheggio nello spiazzale in cui sono presenti le baite che vendono souvenirs
- parcheggi situati di fronte e lateralmente al Centro Servizi

DISPONE

1) La pubblicazione della presente sul sito web del Comune di Nicolosi affinché sia resa nota a tutta la cittadinanza.

2) Trasmissione della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Nicolosi
- ufficio tecnico comunale

Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l’esecuzione e per l’esatta osservanza delle superiori disposizioni, per le cui infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

L’ufficio tecnico comunale resta incaricato per la predisposizione della relativa segnaletica stradale, con le modalità previste dal codice della strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Comandante
Carmelo Amore

